

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 46 del 18/12/2020

Sommario

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI	2
ART.3 - FUNZIONI E COMPITI DELL'AVVOCATURA COMUNALE	2
ART. 4 - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA.....	3
ART. 5 - ORGANIZZAZIONE	3
ART. 6 - PRATICA FORENSE	4
ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ	4
ART. 8 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE.....	4
ART. 9 - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI.....	5
ART. 10 - NOMINA CONSULENTI DI PARTE	5
ART. 11 - RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE COMUNALE AVVOCATO.....	5
ART. 12 - COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO	8
ART. 13 - CASISTICA DI SPETTANZA DEI COMPENSI	8
ART. 14 -MODALITA' PER IL PAGAMENTO.....	9
ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI.....	9
ART. 16 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	10
ART. 17 - NORME FINALI	10

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le attività dell'Avvocatura istituita presso il Comune di Pagani e detta norme relative ai compensi professionali dovuti agli avvocati ad essa assegnati, fissandone principi generali e criteri di riparto, inclusi quelli di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 90 del 24.06.2014, conv. in legge 11.08.2014, n. 114 e s.m.i.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI

I dipendenti facenti parte dell'Avvocatura Comunale, al fine di poter essere incaricati della difesa giudiziale dell'Ente, devono essere abilitati ad esercitare la professione legale e devono conseguire l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della Legge n. 247/2012.

La quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, in quanto collegata alla iscrizione all'Elenco Speciale necessaria allo svolgimento dell'attività professionale a beneficio del Comune di Pagani, è a carico dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

Il premio della polizza assicurativa, prevista dall'art. 12 della Legge n. 247/2012, per la responsabilità civile e contro gli infortuni, è a carico dell'Ente.

ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

L'Avvocatura Comunale è inserita nel Settore Avvocatura ed è incaricata, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della Legge n. 247/2012, della trattazione degli affari legali del Comune di Pagani e rende il servizio di consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni.

All'Avvocatura Comunale, in particolare: compete:

- assistere, su richiesta, il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario Comunale e i dirigenti nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico/giuridico;
 - curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, anche mediante la costituzione in giudizio;
 - curare direttamente le convenzioni di negoziazione assistita in cui è parte l'Ente;
 - monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte, comprese quelle gestite tramite legali esterni, e riferirne all'Amministrazione;
 - formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;
 - partecipare a riunioni, assemblee o più in generale incontri nei quali venga ritenuto necessario il supporto a favore della struttura dell'Ente cui è affidata la gestione della materia in discussione, il tutto previo preavviso ed idonea sessione illustrativa preparatoria della riunione;
 - intervenire, su espresso mandato, in qualsiasi sede, per definire e transigere liti e controversie, anche solo insorgende, nell'interesse dell'Ente;
 - curare direttamente con responsabilità di firma, o in collaborazione con i responsabili dei competenti settori, su espresso incarico, procedimenti di particolare complessità;
 - svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti, con esclusione della attività di carattere esclusivamente gestionale/amministrativo, il cui esercizio è ammesso unicamente in via occasionale.
- L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione delle controversie.

L'Avvocatura può curare il disbrigo delle incombenze stragiudiziali finalizzate al recupero dei crediti, ivi comprese le pratiche di risarcimento danni, e ciò sia nella fase precedente che in quella successiva al contenzioso.

L'Avvocatura Comunale può altresì patrocinare e difendere amministratori e dipendenti comunali nei giudizi per fatti e comportamenti inerenti l'espletamento del mandato o del servizio, ove gli interessati ne facciano richiesta e a condizione che non sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'Ente. L'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi tra i componenti dell'Avvocatura Comunale avviene secondo principi di parità di trattamento e tenendo conto della specializzazione e professionalità dei componenti dell'Avvocatura medesima.

ART. 4 - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA

Ai componenti dell'Avvocatura Comunale deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato comunale.

L'Avvocatura Comunale ha responsabilità diretta nei confronti della struttura di vertice politico dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati e risponde unicamente ad essa.

La responsabilità dell'Avvocatura Comunale è affidata al Responsabile di p.o. del Settore **Avvocatura**, subordinatamente al fatto che quest'ultimo risulta a sua volta Avvocato iscritto all'Albo Speciale.

Non vi è alcun rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli Avvocati dell'Avvocatura ed i responsabili di p.o. dell'apparato amministrativo dell'Ente.

Il dipendente avvocato è inquadrato nell'Avvocatura comunale con carattere di stabilità, senza la possibilità di essere trasferito ad altro Settore / Servizio.

L'Amministrazione garantisce, altresì, all'Avvocatura un apposito stanziamento in bilancio dal quale prelevare, mediante tempestiva anticipazione, le spese necessarie allo svolgimento dell'attività legale (ad esempio, le somme per contributo unificato, diritti copia, ecc.) e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE

L'Avvocatura Comunale è coadiuvata e supportata, sul piano amministrativo, da personale adeguato per numero e professionalità.

ART. 6 - PRATICA FORENSE

Presso l'Avvocatura Comunale può essere compiuta la pratica forense prescritta per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, principalmente presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale e sotto il controllo della stessa e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione Comunale e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga.

In considerazione della riduzione dell'attività giudiziale nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, la pratica forense potrà essere sospesa nel predetto periodo, sino a un massimo di trenta giorni. La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale, in ogni caso, non potrà protrarsi successivamente al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Ai soggetti ammessi a svolgere la pratica forense presso il Comune di Pagani potrà essere riconosciuta da parte dell'Ente, compatibilmente con la vigente legislazione e nei limiti delle risorse disponibili, una somma annuale a titolo di rimborso spese forfettario.

L'individuazione dei praticanti avviene mediante selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico per la definizione del numero dei praticanti da ammettere, dei requisiti di partecipazione e del termine per la presentazione delle domande.

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato, nonché le competenti disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012.

ART. 8 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell' art. 21 dello Statuto, il Sindaco e/o il legale rappresentante legale dell'ente, su proposta del Responsabile degli Affari Legali, autorizza l'introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie. Il Responsabile degli Affari Legali conferisce mediante atto determinativo, con relativo impegno spesa, i relativi incarichi di difesa dell'ente qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di giudizio nel rispetto delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari

Nelle ipotesi previste dall'art. 417 Bis del Codice di Procedura Civile e negli altri casi indicati dalla legge, la Giunta Comunale può autorizzare i dipendenti appartenenti alle strutture interessate a stare in giudizio personalmente o a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura Comunale.

Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire sollecitamente all'Avvocatura Comunale le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

L'ufficio competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari provvede a trasmettere l'originale agli uffici dell'Avvocatura Comunale entro lo stesso giorno di ricevimento dello stesso. I componenti dell'Avvocatura Comunale che, per ragioni di servizio, devono recarsi fuori sede sono autorizzati all'utilizzo del mezzo di trasporto che garantisca il più efficace espletamento dell'attività, fermo restando che, nel caso di utilizzo di un autoveicolo, in via prioritaria devono utilizzare il mezzo di trasporto di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, hanno diritto al ristoro dei costi sostenuti, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

L'Avvocatura svolge l'attività procuratoria di norma con mandato congiunto, al fine di assicurare il miglior apporto complessivo della gestione defensionale della vertenza.

ART. 9 - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti, su proposta del responsabile del Settore Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio, a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura Comunale;
- b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura Comunale;
- c) in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art. 12 del Codice deontologico forense;
- d) in caso di particolare carico di lavoro o carenze di organico presso l'Avvocatura Comunale oppure in caso di assenza, documentata, di tutte le condizioni richieste per il corretto espletamento del mandato professionale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere "c" e "d" è in facoltà del Sindaco conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale in via congiunta all'Avvocatura Comunale e ad altro legale esterno di fiducia, senza oneri o aggravii per il bilancio dell'ente. In ogni caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto attingendo all'elenco di professionisti disponibili ad assumere il patrocinio dell'Ente, sulla base delle specifiche professionalità e competenza, desumibili dai curricula prodotti.

Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta la presentazione di un preventivo in forma scritta circa la prevedibile misura del costo della prestazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della Legge n. 247/2012.

ART. 10 - NOMINA CONSULENTI DI PARTE

In caso di necessità, doverosamente documentata e motivata, l'Avvocatura Comunale può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, interni alla struttura organizzativa dell'Ente e/o, in casi di particolare complessità o specializzazione, consulenti di parte esterni all'Amministrazione.

ART. 11 - RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE COMUNALE AVVOCATO

Il dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato "per gli affari legali dell'Ente", percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita, fatto salvo in ogni caso il diritto a un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 247/2012.

L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti e dal presente regolamento.

I compensi professionali da corrispondere agli avvocati appartenenti all'Avvocatura comunale costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto.

La retribuzione di risultato dovuta all'avvocato titolare di posizione organizzativa è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi, nella seguente misura:

Compenso professionale

Retribuzione di risultato spettante

fino a € 10.457,85: (max P. O. € 12.910,92 – max. Ind. di Ris. € 2.453,07) 100% della retribuzione di risultato conseguita;

da 10.457,86 a 20.000,00: 60% della retribuzione di risultato conseguita

oltre 20.000,00 : 20% della retribuzione di risultato conseguita

I compensi di cui al presente regolamento si intendono al netto degli oneri riflessi; l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza. A tal fine, occorre preventivamente decurtare, dalle somme recuperate dalle controparti a titolo di spese giudiziali, l'onere necessario al pagamento dell'IRAP, al fine di provvedere, al momento della concreta liquidazione dei compensi ai dipendenti avvocati, al versamento all'erario di quest'ultima (che, come noto, incombe sull'ente datore di lavoro).

Le mansioni svolte dagli Avvocati dell'Avvocatura richiedono, in aggiunta alla presenza in servizio oltre il normale orario di lavoro, anche il costante presidio delle udienze giudiziarie, l'accesso alle cancellerie, ecc. Tali circostanze non consentono di attribuire al personale de quo alcun vincolo orario.

Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta senza vincolo di orario, fermo restando il limite minimo delle 36 ore settimanali. L'utilizzo del budget elettronico ha la sola finalità di attestare la presenza in Ufficio svincolata dall'obbligo di contabilizzazione oraria, fermo restando l'obbligo della doppia timbratura (entrata e uscita) antimeridiana e pomeridiana, senza obbligo di ulteriori timbrature intermedie e salve le dovute eccezioni legate allo svolgimento delle attività tipiche della professione forense.

ART. 12 - COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO

Al dirigente e al dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato "per gli affari legali dell'Ente" spettano, oltre al trattamento di cui al precedente articolo, i compensi professionali dovuti in ossequio alla specifica disciplina della materia (Legge n. 247/2012), nel ricorso delle condizioni previste da norme di legge, di regolamento e della contrattazione collettiva, nei seguenti casi:

- sentenza favorevole all'ente con condanna alla refusione delle spese di lite a carico della controparte;
- sentenza favorevole all'ente con compensazione totale o parziale delle spese di lite, comprese le transazioni e/o definizioni conciliative intervenute dopo la sentenza favorevole.

Nelle ipotesi di provvedimento favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, l'ottanta per cento delle somme recuperate è destinato ai componenti dell'Avvocatura Comunale e la parte rimanente è riversata nel bilancio dell'Ente, quale rimborso spese forfettario.

La quota delle somme recuperate destinata ai componenti dell'Avvocatura Comunale affluisce su appositi fondi del bilancio comunale a destinazione vincolata e viene ripartita tra tutti i componenti della predetta Avvocatura secondo i seguenti criteri oggettivamente misurabili e rappresentativi del rendimento individuale:

- puntuale espletamento degli adempimenti processuali, in guisa da prevenire possibili effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale;
- cura dell'attività di udienza, in riferimento alle udienze destinate ad attività indilazionabili;
- rispetto delle direttive in materia di trattazione degli affari legali.

Nel caso in cui non emergano differenziazioni di rendimento in applicazione dei criteri predetti, i compensi vengono ripartiti fra i componenti della Avvocatura in parti eguali ed in caso di componente unico sono corrisposti integralmente al medesimo. In caso contrario verrà applicata una decurtazione sul compenso erogabile, sino a un massimo del 25% dell'importo complessivamente spettante. Le quote delle somme per tale ragione non corrisposte sono riversate in apposito capitolo di bilancio dell'Avvocatura Comunale e destinate all'acquisto di testi giuridici, codici aggiornati e programmi informatici necessari all'esercizio della professione forense.

Per la quantificazione dello stanziamento necessario a fare fronte ai compensi professionali per pronunce favorevoli a spese compensate, ivi inclusi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, si tiene conto dell'importo a tale titolo mediamente dovuto in base al contenzioso dell'ultimo quinquennio, a valere quale dato teorico, necessario a quantificare l'effettivo compenso di spettanza giuridica degli avvocati, fermo restando il limite, di natura esclusivamente finanziaria, di cui all'art.9, comma 6 del D.L. 90/2014 conv. in legge 114/2014.

I compensi professionali al netto degli oneri riflessi, spettanti ad ogni avvocato per le spese legali recuperate a carico delle controparti, per i casi di compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti e per i casi di transazione dopo sentenza favorevole, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo annuo e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014. Il trattamento economico complessivo degli avvocati è determinato dal lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali. Le somme eventualmente eccedenti sono riversate nel Bilancio del Comune.

Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di Bilancio afferente le "Spese legali", attualmente individuato nel Capitolo 540, a contrattazione decentrata approvata, secondo l'importo indicato annualmente a tale scopo dall'Amministrazione comunale

e determinato secondo quanto disposto dai precedenti commi, fermo restando il limite di cui all'art. 9, comma 6, del D. L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014.

A tal fine, anno per anno, l'avvocato titolare di posizione organizzativa comunica al Responsabile finanziario le risorse che ritiene necessarie per provvedere al pagamento dei compensi professionali secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile finanziario provvede all'iscrizione di esse sull'apposito stanziamento di PEG.

In sostanza, l'onere che di anno in anno deriva dai dovuti compensi professionali viene quantificato in sede di approvazione di bilancio di previsione; le risorse effettivamente stanziare con gli atti di programmazione finanziaria rappresentano un limite all'erogazione dei compensi ed integra la fattispecie del diritto alla percezione del medesimo compenso.

ART. 13 - CASISTICA DI SPETTANZA DEI COMPENSI

I compensi di cui all'art. 12 spettano agli avvocati assegnati all'Avvocatura comunale da almeno 6 mesi, inquadrati con detto profilo professionali secondo l'ordinamento organizzativo e la normativa specifica vigenti, in relazione al patrocinio del contenzioso di esito sostanzialmente favorevole all'Ente.

Agli effetti di cui al presente articolo hanno esito favorevole tutti i provvedimenti di natura giurisdizionale, comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii, che in ogni fase del procedimento (monitoria/cautelare/di istruzione preventiva, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione) ed in ogni grado di giudizio, respingano le domande proposte dalla controparte verso l'Amministrazione, confermando sostanzialmente l'atto impugnato, ovvero accolgano le richieste dell'Ente.

Si considerano "favorevoli" le sentenze che definiscono la fase di giudizio respingendo le domande di controparte per ragioni processuali o di merito, ma certamente non nei casi "di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell'Ente", oltre che di abbandono o rinuncia con onere delle spese.

I compensi di cui all'art. 12 spettano agli avvocati assegnati all'Avvocatura comunale anche nel caso di provvedimento equiparato dal contenuto favorevole al Comune (sentenze; ordinanze; decreti; verbali di conciliazione; contratti di transazione; e assimilabili) che prevengono una controversia o definiscono in senso sostanzialmente favorevole al Comune la fase di merito o cautelare di un giudizio pendente.

Nell'ipotesi prevista di sentenza favorevole con condanna della controparte alle spese di lite, i compensi spettanti all'Avvocatura del Comune sono liquidati a seguito del loro pagamento o del recupero degli stessi a seguito di procedura esecutiva (da attivare obbligatoriamente in caso di mancato pagamento, salva l'ipotesi di accertamenti preventivi che attestino l'insolubilità della parte soccombente). Qualora l'esito delle procedure esecutive sia infruttuoso, ovvero non venga attivato per accertata insolubilità del soccombente, all'Avvocatura del Comune non spetta l'erogazione di alcun compenso né il rimborso delle spese sostenute.

I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti con riferimento al massimo della riduzione prevista dai regolamenti vigenti per la determinazione della tariffa professionale, e comunque nei limiti dello stanziamento previsto dall'amministrazione, che non può superare quello del 2013.

Per le liti cd. "seriali" da intendersi quali controversie promosse da o nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgono le medesime questioni di fatto e di diritto, in numero superiore a cento, si applicano un'ulteriore decurtazione degli onorari del 20%.

ART. 14 - PAGAMENTO DELLE SPETTANZE

Al pagamento delle spettanze maturate in favore degli Avvocati dell'Ente, di cui all'art. 12, provvede con propria determina, il responsabile del Settore Avvocatura, previa richiesta dell'Avvocato incaricato nella struttura con allegazione della documentazione probatoria e la parcella "pro forma" al fine di individuare le attività espletate e la misura dei compensi applicati in base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 5 per

quanto attiene alle spese "compensate" e per come indicato all' art. 12, per quanto attiene alle spese "recuperate" nel caso di condanna alla controparte.

Trattandosi di emolumenti caratterizzati dalla loro fissità, previsti per legge, per contrattazione collettiva e che costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio, per la corresponsione degli stessi, in favore del Responsabile del Settore, in cui sono incardinati gli altri Avvocati facente parte della struttura, allo stesso modo previsto per il comma 1 del presente articolo, può provvedervi direttamente il responsabile del Settore mediante propria determinazione e con dichiarazione di congruità e rispetto di tutti i limiti previsti, sia per quanto attiene alla singola misera degli onorari, sia per quanto attiene ai limiti generali previsti dalle norme citate.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, considerati il segreto professionale e l'obbligo di non divulgazione nonché la necessità di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso:

- i pareri resi dall'Avvocatura Comunale ovvero da legali del libero Foro su incarico dell'Ente, relativi a liti potenziali e/o in atto;
- gli atti defensionali;
- le relative consulenze tecniche;
- i verbali di negoziazione assistita;
- tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Gli avvocati dipendenti del Comune di Pagani sono tenuti al costante aggiornamento professionale ed esso è loro consentito nel rispetto della legge professionale vigente, sia mediante la partecipazione a corsi di formazione e sia mediante la dotazione, a cura dell'Amministrazione comunale, di banche dati giuridiche.

ART. 17 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla competente legislazione e agli atti di normazione interna dell'Ente.

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pagani. Fino a tale data continueranno ad avere efficacia le precedenti regolamentazioni.